

Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo.

Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003